Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/1803

27.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1803 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/530 relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle carni ovine e suine in Ungheria e il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1100 relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori del latte e delle carni suine in Slovacchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Nel contesto dei focolai di afta epizootica manifestatisi in Ungheria e in Slovacchia nella primavera del 2025, sono stati adottati il regolamento di esecuzione (UE) 2026/530 della Commissione ([2]) che prevede misure eccezionali di sostegno nei settori delle carni ovine e suine in Ungheria e il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1100 della Commissione ([3]) che prevede misure eccezionali di sostegno nei settori del latte e delle carni suine in Slovacchia.

(2) A seguito delle elezioni parlamentari tenutesi in Ungheria il 12 aprile 2026 e della successiva transizione di governo, l'adozione delle misure legislative necessarie per soddisfare i criteri di ammissibilità di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/530 è stata ritardata. Alla luce del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, è giustificato concedere all'Ungheria una proroga, di durata limitata, della data di ammissibilità fino al 30 settembre 2026. Ciò consentirà di completare le fasi amministrative in sospeso senza compromettere gli interessi finanziari dell'Unione, garantendo nel contempo che l'Ungheria rimanga responsabile del compimento di progressi rapidi nell'adozione delle misure legislative.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1100 fissa al 31 ottobre 2026 la data entro la quale le spese incorse dalla Slovacchia devono essere versate per essere ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. Il rispetto della data di ammissibilità del 31 ottobre non può essere controllato in quanto le spese effettuate tra il 16 e il 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) e devono essere dichiarate come importo aggregato nella dichiarazione di tale mese. Per garantire l'efficace verifica delle spese a norma del regolamento (UE) 2021/2116, è opportuno posticipare al 30 novembre 2026 la data di ammissibilità per la partecipazione finanziaria dell'Unione.

(4) A fini di chiarezza e coerenza con precedenti misure analoghe, se gli importi forfettari indicati corrispondono alla parte di cofinanziamento dell'Unione, per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso degli animali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2026/530 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1100, gli importi forfettari dovrebbero essere adeguati in modo da corrispondere alla parte di cofinanziamento dell'Unione pari al 60 % della spesa totale.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/530 della Commissione, del 10 marzo 2026, relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle carni ovine e suine in Ungheria (GU L, 2026/530, 11.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/530/oj).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1100 della Commissione, del 21 maggio 2026, relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori del latte e delle carni suine in Slovacchia (GU L, 2026/1100, 22.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1100/oj).
([4]) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2026/530

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/530 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) se sono state versate ai beneficiari dall'Ungheria entro il 30 settembre 2026; e»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nessuna delle spese sostenute dall'Ungheria dopo il 30 settembre 2026 è ammissibile al finanziamento dell'Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.»;

2) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso dei suini a causa di restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate, si applica l'importo forfettario di 0,708 EUR al giorno per suino fino a un massimo di 28 441 capi;».

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1100

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1100 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) se sono state versate ai beneficiari dalla Slovacchia entro il 30 novembre 2026; e»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nessuna delle spese sostenute dalla Slovacchia dopo il 30 novembre 2026 è ammissibile al finanziamento dell'Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.»;

2) all'articolo 3, paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«b) per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso dei suini a causa di restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate, un importo forfettario di 0,786 EUR al giorno per suino fino a un massimo di 76 673 capi;

c) per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento dei suinetti a causa di restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate, un importo forfettario di 0,48 EUR al giorno per suinetto fino a un massimo di 79 198 capi;

d) per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento delle scrofe a causa di restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate: 2,016 EUR al giorno per scrofa, fino a un massimo di 1 025 capi, per il periodo compreso tra il 21 marzo 2025 e il 30 marzo 2025 e 2,508 EUR al giorno per scrofa, fino a un massimo di 1 593 capi, per il periodo compreso tra il 31 marzo 2025 e il 20 maggio 2025.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN